



# Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

## A.C. 536-891-910-B

Dossier n° 74 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo  
3 aprile 2024

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	536-891-910-B
Titolo:	Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	6
Commissioni competenti:	II Giustizia, XII Affari sociali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

### Contenuto

Il provvedimento consta di 6 articoli.

L'**articolo 1** apporta una serie di modifiche alla legge n. 71 del 2017, che detta **disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo**.

In particolare, l'**articolo 1** :

- interviene sull'**art. 1** della legge n. 71 del 2017 per **estendere il perimetro d'applicazione della legge del 2017 dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo alla prevenzione e contrasto del bullismo**, ponendo l'accento sulle **azioni di carattere preventivo e su una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori**, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo (comma 1, lett. a), n. 1);
- introduce nell'articolo 1 della legge n. 71 del 2017 il nuovo comma 1-bis, il quale reca la **definizione di bullismo**, per tale intendendosi l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni (comma 1, lett. a), n. 2);
- novella l'**art. 3** della legge n. 71 del 2017, in materia di **piano di azione integrato e di tavolo tecnico**, prevedendo che questi si occupino anche di bullismo, oltreché di cyberbullismo, e modificando la struttura del tavolo, la cui istituzione viene demandata a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito anziché del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia. Inoltre, si prevede che il tavolo sia presieduto da un rappresentante del Dipartimento delle politiche per la famiglia e collabori con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale. Nell'ambito del piano sono elaborate iniziative di formazione e prevenzione in sinergia con i servizi socio-educativi presenti sul territorio, le scuole, gli enti locali, sportivi e del Terzo settore, nonché periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali (comma 1, lett. b);
- interviene sull'**art. 4** della legge n. 71 del 2017, introducendo, fra le principali novità, la previsione secondo cui **ogni istituto scolastico**, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento ministeriali, **adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio**, del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore (comma 1, lett. c);
- inserisce nella medesima legge n. 71 del 2017 un nuovo **art. 4-bis**, dedicato al **servizio di sostegno psicologico agli studenti** (comma 1, lett. d); nel corso dell'esame al Senato, è stato **soppresso**, invece, **il riferimento alla possibilità di istituire un servizio di coordinamento pedagogico**.
- novella l'**art. 5** della legge n. 71 del 2017, dedicato all'**informativa alle famiglie, alle sanzioni in ambito scolastico e ai progetti di sostegno e di recupero**. In particolare, in base al nuovo comma

1, salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriali e informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti (o gli altri soggetti esercenti la responsabilità genitoriale) promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'art. 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, oggetto di modifica da parte dell'articolo 2 del provvedimento in esame (v. infra). Si stabilisce inoltre che i regolamenti delle istituzioni scolastiche e il patto educativo di corresponsabilità siano integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo (comma 1, lett. e); **ai fini del perfezionamento del reato**, nel corso dell'esame **al Senato**, è stato precisato che la **conoscenza del fatto** debba intervenire **nel corso dell'esercizio delle funzioni del dirigente scolastico**;

- modifica l'istituto dell'**ammonimento del questore** previsto dall'art. 7 della legge n. 71 del 2017 includendovi il reato di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti di cui all'art. 612-ter c.p. e specificando che i reati ai quali è applicabile tale misura possano essere commessi **anche** mediante la rete internet (e non necessariamente attraverso la rete internet come previsto dalla formulazione precedente) (comma 1, lett. f);
- modifica il titolo della legge n. 71 del 2017, per inserirvi il riferimento al fenomeno del bullismo (comma 1, lett. g).

L'**articolo 2**, al comma 1, modifica l'art. 25 della legge sull'istituzione e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni (regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, c.d. "legge minorile") in materia di misure rieducative nei confronti di minorenni dalla condotta irregolare (lett. a), in primo luogo consentendone l'adozione anche nei casi di **condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose oppure lesive della dignità altrui**.

Diverse modifiche attengono poi al **procedimento per l'adozione delle misure**.

L'attività di segnalazione del minore al tribunale per i minorenni diventa di esclusiva competenza del **pubblico ministero**, il quale può alternativamente attivare un **percorso di mediazione** oppure chiedere al tribunale di disporre un **progetto di intervento educativo** con finalità rieducativa e riparativa, da svolgersi sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili. Il progetto di intervento educativo può prevedere la partecipazione del nucleo familiare del minore, tramite un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale. **A conclusione del progetto**, il tribunale per i minorenni, sulla base della relazione predisposta dai servizi sociali, adotta un ulteriore decreto motivato, optando tra le seguenti soluzioni: conclusione del procedimento; continuazione del progetto o adozione di un progetto diverso in relazione alle mutate esigenze educative del minore; affidamento **temporaneo** del minore ai servizi sociali; collocamento **temporaneo** del minore in una comunità, da utilizzare solo come extrema ratio, cioè quando tutte le altre possibilità appaiano inadeguate. La riforma prevede inoltre che il tribunale provveda, se del caso, alla **nomina di un curatore speciale** del minore, che ogni provvedimento debba essere preso previo ascolto del minore (anche infradocenne, se capace di discernimento), nonché dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale e che sia possibile farsi assistere da un difensore. Le ulteriori disposizioni dell'articolo 2 modificano ulteriori disposizioni del citato regio decreto-legge n. 1404 del 1934, al fine di coordinarne il contenuto con le modifiche apportate all'articolo 25 (comma 1, lettere da b) a e) e con la riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 (comma 2).

Nel corso dell'esame **al Senato**, è stato **aggiunta la possibilità di nominare un curatore speciale del minore** (comma 5).

L'**articolo 3** prevede una **delega** legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, da esercitarsi **entro dodici mesi** dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame al fine di prevedere:

- **il potenziamento del servizio per l'assistenza** psicologica e giuridica **delle vittime** di atti di bullismo e cyberbullismo (o ai loro congiunti) attraverso il **numero pubblico «Emergenza infanzia 114»** (dotato anche di un servizio di geolocalizzazione e di un servizio di messaggistica istantanea), accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore; nei casi più gravi, informando prontamente l'organo di polizia;
- lo svolgimento di **rilevazioni statistiche** almeno biennali da parte dell'ISTAT;
- nei contratti degli utenti con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, il richiamo espresso delle disposizioni di cui all'art. 2048 del codice civile in materia di **responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori** in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete nonché delle avvertenze a tutela dei minori previste dal Regolamento (UE) 2022/2065 (c.d. regolamento "sui servizi digitali");
- la promozione di periodiche **campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi** da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nel corso dell'esame **al Senato**, è stato **precisato** che le **lettere da a) a d)**, previste al comma 1 del medesimo articolo, **costituiscono i principi e criteri direttivi** che debbono orientare il legislatore delegato.

L'**articolo 4** istituisce, il 20 gennaio, la **Giornata del rispetto**, quale **momento di approfondimento e sensibilizzazione delle tematiche del rispetto degli altri e del contrasto di ogni forma di discriminazione**. La giornata non determina la riduzione dell'orario di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, gli istituti scolastici, pubblici e privati, possono riservare appositi spazi di sensibilizzazione nella settimana che precede la ricorrenza.

L'**articolo 5** prevede che con regolamento siano apportate le opportune modifiche al DPR 249/1998 (Regolamento recante lo **Statuto delle studentesse e degli studenti** della scuola secondaria) affinché la scuola si impegni a porre in essere le condizioni per assicurare l'**emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo**, di situazioni di **uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza**, attività cui anche le famiglie sono tenute a collaborare, e che il Patto educativo di corresponsabilità sia integrato con l'espressa indicazione di tutte le **attività di formazione**, curricolari ed extracurricolari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali.

L'**articolo 6** reca, infine, la **clausola di invarianza finanziaria**.

### **Semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione**

Il **comma 1 dell'articolo 3**, nell'individuare i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa in materia, come recita la rubrica, prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, non esplicita però nell'alea l'oggetto di tale delega (consistente appunto nella modifica della disciplina legislativa di contrasto del bullismo e del cyberbullismo); in proposito si ricorda che, in base al paragrafo 2, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera, le disposizioni contenenti deleghe legislative individuano i principi e criteri direttivi e distinguono questi ultimi dall'oggetto delle deleghe.